



COMUNE DI PALENA
PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 12-04-2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **11:23**, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in **sessione Ordinaria in Prima convocazione** in seduta Pubblica

Presiede l'adunanza il Sindaco **Domenico Parente** nella sua qualità di SINDACO

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Parente Domenico	P	D'EMILIO CLAUDIO	P
DI LAURO FRANCESCO	P	PULSINELLI FRANCESCO	P
D'AMBROSIO DOMENICO ALFONSO	P	D'ELETTO ETTORE N.C.	P
SCIARRA PEDRO EUGENIO	P	DELLA GROTTA FERNANDO NICOLA	P
TURCHI GILDA	P	DE LUCA NICOLINO	A
SCARCI ANTONIO P.G.	P	DI CINO LUCA	P
CAROZZA GIUSEPPE	A		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa **Floriana Tambasco**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati:

PARERE in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA: Favorevole**

IL RESPONSABILE
Rag. Anna Maria Vittoria

PARERE in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole**

IL RESPONSABILE
Rag. Anna Maria Vittoria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento illustrando le modifiche introdotte dalla legge 143/2013, la quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale composta da IMU, TARI e TASI. Con riferimento all'IMU la vecchia disciplina rimane sostanzialmente immutata, viene solo reintrodotta la possibilità di prevedere l'esenzione per le case date in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta. Il Comune di Palena prevede nel regolamento tale ipotesi di esenzione.

La TARI sostituisce la TARES e anche in questo caso non ci sono sostanziali modifiche, salvo una maggiore libertà per la determinazione delle tariffe rispetto al metodo normalizzato, purchè sia rispettato il principio "chi inquina paga".

La vera novità è rappresentata dalla TASI, tributo che va a finanziare i servizi indivisibili e non li deve necessariamente coprire al 100%, che ha la stessa base imponibile dell'IMU e che si applica indifferentemente alla prima casa e alle altre abitazioni. In pratica è un'IMU sotto mentite spoglie che viene pagata in parte dal proprietario e in parte dall'occupante. La quota a carico dell'occupante può variare dal 10% al 30%, secondo quanto stabilito nel regolamento. Nel regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio la percentuale è fissata nella misura del 10%. A tal proposito il Sindaco evidenzia che nella proposta di Regolamento TASI c'è un refuso perché si parla di 30%, in realtà la misura è da considerare al 10%.

SENTITI i seguenti interventi:

- Cons. Della Grotta: non concorda col fatto che la TASI sia un'IMU sotto mentite spoglie, poiché si tratta di un'imposta sui servizi. Afferma, poi, che lui avrebbe previsto il 30% a carico dell'occupante e che la legge è comunque sbagliata perché avrebbe dovuto prevedere il 50% considerato che anche l'occupante usufruisce dei servizi.
- Cons. Scarci: afferma che dovrebbe pagare chi usufruisce dei servizi e non il proprietario.
- Sindaco: esprime preoccupazione sul fatto che il legislatore in futuro possa prevedere la copertura dei costi al 100% anche per la TASI.
- Cons. Della Grotta: evidenzia che le leggi sono sempre contorte e in contraddizione fra di loro, infatti nel 2013 con la legge sui regolamenti condominiali si stabiliva con chiarezza le spese a carico dell'occupante e quelle a carico del proprietario, subito dopo hanno approvato l'obbrobrio della finanziaria 2014 che regola la TASI. Del resto l'obbrobrio parte già dalla IUC considerato che di unico non c'è nulla e che si tratta di tre distinte imposte volte a mascherare un unico esagerato importo.
- Cons. D'Emilio: sottolinea che è lo Stato che impone questa disciplina e che i Comuni non hanno possibilità di discostarsi. Riguardo alle percentuali a carico degli occupatori afferma che chi abita all'estero ha fatto comunque i sacrifici per comprare la casa a Palena e possiede solo quella.
- Cons. Della Grotta: risponde di non avere nulla contro chi vive fuori, ma si deve riconoscere che chi vive a Palena gli "protegge la proprietà".
- Cons. Scarci: chiede di fare in modo che chi vive a Palena venga tutelato.
- Sindaco: afferma che è esattamente quello che si intende perseguire con la TASI mettendo una percentuale a carico del proprietario, anche quello che sta all'estero, e che la scelta di fissare la quota a carico dell'occupante al 10% è stata una scelta oculata e ragionata. Evidenzia, poi, che la TASI va a coprire circa 40.000 euro corrispondenti al minor introito derivante dall'abolizione dell'IMU prima casa e che lo Stato non rimborsa più.
- Cons. Della Grotta e Cons. Scarci annunciano il voto contrario della minoranza per quanto detto in precedenza e per la previsione dell'art. 9 del Regolamento IMU che prevede l'equiparazione a prima casa dell'abitazione dei cittadini residenti all'estero (AIRE).

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto: <<E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.>>

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, con riferimento all'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147, sopra richiamato, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità, e che occorre introdurre la disciplina regolamentare della TASI.

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC) per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

RITENUTO che l'approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassume i diversi tributi sotto l'identificativo dell'imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

PRESO ATTO del parere del Revisore dei conti reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 comma 3 lett. 7 del D. Lgs. 267/2000, acquisito al protocollo dell'Ente in data 10.04.2014 al n. 1779;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi dal responsabile del Settore finanziario e tributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il D. lgs. 267/2000;
- la Legge 147/2013 nel testo vigente.

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 7 favorevoli, n. 1 astenuto (Turchi), n. 3 contrari (Della Grotta, Scarci e Di Cino),

DELIBERA

1. Di approvare i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" come di seguito specificato e che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
 - IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
3. Di demandare al Responsabile del Settore finanziario e tributi la trasmissione dei suddetti regolamenti al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.
4. Di demandare al Responsabile del Settore finanziario e tributi la pubblicazione dei suddetti regolamenti in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

Successivamente, con la seguente separata votazione, resa nei modi e forme di legge: n. 7 favorevoli, n. 1 astenuto (Turchi), n. 3 contrari (Della Grotta, Scarci e Di Cino)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ing. Domenico Parente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Floriana Tambasco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 29-04-2014 al n.160, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Palena, 29-04-2014	IL SEGRETARIO COMUNALE
	Dott.ssa Floriana Tambasco